

CCXXIX.

TORNATA DI VENERDÌ 22 DICEMBRE 1933

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	9263	Conversione in legge del Regio decreto-	
Convocazione degli Uffici	9263	legge 27 novembre 1933, n. 1576, con-	
Per gli auguri di Capodanno alle Loro		tenente disposizioni transitorie rela-	
Maestà (Sorteggio di Commissione). . .	9263	tive alla istruzione superiore.	9264
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-	
Conversione in legge del Regio decreto-		legge 27 novembre 1933, n. 1567, che	
legge 2 novembre 1933, n. 1594, re-		modifica il trattamento doganale delle	
cante provvedimenti a favore di ma-		farine di frumento e di granturco bian-	
rittimi iscritti alla Cassa invalidi della		co, delle macchine per scrivere, degli	
marina mercantile	9267	apparecchi radio e dei carburatori per	
GIARDINA	9267	autoveicoli	9264
Stato di previsione della spesa del Mini-		Conversione in legge del Regio decreto-	
stero di grazia e giustizia per l'eser-		legge 27 novembre 1933, n. 1568, con-	
cizio finanziario dal 1º luglio 1934 al		cernente nuove concessioni in materia	
30 giugno 1935	9272	di importazioni temporanee.	9264
DE FRANCISCI, <i>Ministro</i>	9272	Conversione in legge del Regio decreto-	
Disegno di legge (Presentazione):		legge 27 novembre 1933, n. 1573, che	
DE FRANCISCI: Conversione in legge del		modifica i rimandi del repertorio doga-	
Regio decreto-legge 11 dicembre 1933,		nale per alcuni semi oleosi	9264
n. 1671, che ha dato approvazione al		Conversione in legge del Regio decreto-	
Protocollo complementare alla Conven-		legge 27 novembre 1933, n. 1574, con-	
zione del 1º marzo 1924 addizionale al		cernente l'esenzione da dazio e da tassa	
Trattato di commercio italo-ecoslo-		di vendita sui residui della distillazione	
vacco del 23 marzo 1921, Protocollo		di olii minerali, aventi determinate	
firmato a Praga il 27 novembre 1933.	9270	caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli	9265
Disegni di legge (Approvazione):		Conversione in legge del Regio decreto-	
Modificazione alla legge organica dell'Eri-		legge 27 novembre 1933, n. 1575, con-	
trea e della Somalia	9263	cernente l'abolizione della temporanea	
Conversione in legge del Regio decreto-		importazione dei semi oleosi per l'estra-	
legge 29 giugno 1933, n. 991, che mo-		zione dell'olio	9265
difica il Regio decreto-legge 15 agosto		Conversione in legge del Regio decreto-	
1930, n. 1361, concernente l'ordina-		legge 27 novembre 1933, n. 1582, re-	
mento dell'« Unione Cooperativa Mi-		cante modificazioni al regime doganale	
lanese dei Consumi »	9263	di talune specie di pelli e dell'oro bat-	
		tuto in fogli.	9265

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea	9266	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.	9282
Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso.	9266	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi	9282
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda Autonoma della stazione di cura	9266	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente l'esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di olii minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli.	9282
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati	9271	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per la estrazione dell'olio	9282
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica.	9271	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli.	9283
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime.	9271	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea	9283
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino	9271	Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso	9283
Disegni di legge (Votazione segreta):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura	9284
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935	9281	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile	9284
Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia	9281	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.	9284
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi »	9281	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica	9284
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore	9282	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime	9284
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburanti per autoveicoli	9282		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella Capitale di un Ufficio internazionale del vino	9284
Sui lavori parlamentari	9285
PRESIDENTE	9285

La seduta comincia alle 16.

GIANTURCO, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Sirca, di giorni 3; Leale, di 1; per motivi di salute, l'onorevole Tredici, di giorni 5; per ufficio pubblico, l'onorevole Mariotti, di giorni 1.

(Sono concessi).

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati il giorno 3 gennaio 1934 alle ore 11 col seguente ordine del giorno:

Esame dei disegni di legge:

Modificazione alla legge istitutiva del «Maggio musicale fiorentino»; (1978)

Agevolazioni per l'aviazione da turismo; (1982)

Stato giuridico della gente dell'aria. (1983)

Per gli auguri di Capodanno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno, procederò al sorteggio degli onorevoli Camerati, i quali, insieme con l'Ufficio di Presidenza, presenteranno il 1º gennaio p. v. alle Loro Maestà gli auguri per il nuovo anno.

(Procede al sorteggio).

La Commissione risulta composta degli onorevoli Camerati: Gaetani, Rotigliano, Caprino, Bacci, Lualdi, Tecchio, Alfieri, Potentino, Pace, Leicht.

Naturalmente, se qualcuno degli onorevoli Camerati sarà impedito, mi riservo di sostituirlo.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia. (*Stampato* n. 1860-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« L'articolo 36 dell'Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, approvato con la legge 6 luglio 1933, n. 999, è modificato come appresso:

« Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei Codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi ». (*Stampato* n. 1914-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica

il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore. (*Stampato* n. 1917-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli. (*Stampato* n. 1926-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (*Stampato* n. 1927-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi. (*Stampato* n. 1930-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente l'esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli. (*Stampato* n. 1931-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente l'esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio. (*Stampato* n. 1932-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli. (*Stampato*, n. 1933-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (*Stampato*, n. 1936-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso. (*Stampato* n. 1952-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

I comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, aggregati, rispettivamente, con Regi decreti 26 gennaio 1928, n. 158, 11 marzo 1928, n. 564 e

9 aprile 1928, n. 874, ai comuni di Colli a Volturno, di Castel San Vincenzo e di Agnone, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti anzidetti.

(È approvato).

ART. 2.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni ricostituiti con la presente legge e quelli ai quali furono precedentemente aggregati.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura. (*Stampato* n. 1953-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile. (*Stampato numero 1956-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Giardina. Ne ha facoltà.

GIARDINA. Non vi meravigliate, vi prego, onorevoli Camerati, se io prendo la parola in questa fase preagonica dei lavori parlamentari. (*Commenti*). Vi avrei risparmiato volentieri il tedio del mio dire se non dovessi adempiere, anche per commissione del mio caro presidente, onorevole Barni, al dovere di esprimere i sensi di gratitudine e la riconoscenza della Gente di mare al Governo fascista e all'onorevole Ministro Ciano, che così degnamente lo rappresenta nella marina mercantile (*Approvazioni*), per i recenti provvedimenti di previdenza sociale.

L'ambiente del lavoro marittimo è stato turbato in passato, e in un passato anche recente, da conflitti di interessi, non di rado incomposti, che appesantivano l'attività economica, già, di per sé stessa, gravata dalla crisi e dalla concorrenza internazionale, più forse di ogni altra attività industriale.

Gli opportuni richiami del Governo, la pressione della stessa crisi e la disciplina delle maestranze hanno portato più maturi consigli, meglio aderenti alla realtà. E così, grazie alle sagge direttive del Ministro, esplicate sempre con fede e coscienza dalla Direzione generale della marina mercantile, ed alla giusta comprensione dei presidenti delle due Confederazioni interessate, i camerati Barni e Pala, ogni ragione di controversia è stata eliminata e il Regime corporativo ha trovato equa applicazione in contratti collettivi che rispondono alle difficili condizioni del momento, pur tutelando, come possibile, i diritti del lavoro.

Le due Confederazioni, sicure interpreti delle due categorie, hanno dato prova di cosciente disciplina fascista e di lodevole

spirito di collaborazione, che in questo delicato periodo economico merita un particolare rilievo.

I contratti di lavoro non sono eterni, ma transitori, come transitoria è la crisi che attraversiamo.

La Gente di mare, perciò, auspicando alla normale ripresa dei traffici mercantili, che è di interesse generale, ha giustamente apprezzato la conclusione delle laboriose trattative e continua a lavorare con serena disciplina e con piena fiducia nella tutela del Regime corporativo.

Liberato così il lavoro marittimo dai conflitti di interessi che turbavano l'armonia dei rapporti fra gli armatori e i naviganti, era pure necessario eliminare ogni ragione di controversia nel campo della previdenza sociale secondando le giuste aspirazioni della Gente di mare. La quale, esposta alle malattie e agli infortuni, più di molte altre categorie di lavoratori terrestri, invocava più larghe provvidenze e chiedeva di essere meglio tutelata di fronte agli accertamenti sanitari che le si paravano dinanzi ad ogni passo della sua vita di lavoro.

Me ne sono occupato io pure, altra volta, in questa Camera, parlando sul bilancio delle comunicazioni.

Quel mio discorso considerava la navigazione mercantile nei riguardi dell'igiene e della previdenza, mettendo in rilievo come, il più delle volte, i postulati di queste discipline, se adeguatamente applicati all'ambiente ed alla vita di bordo, possano anche segnare altrettante sorgenti di economia per le aziende marinare.

Ma la mia esposizione, pure essendo avvalorata da dati e proposte concrete, non fu seguita da tutti nel suo significato complessivo e specifico. Non mancarono le proteste. Fortunatamente, però, più che per me, per la tesi che io sostenevo, alle voci clamorose dei pochi interruttori si contrapposero le approvazioni dei molti che guardano ai lavoratori del mare con doverosa benevolenza e più giusta comprensione. Ed è intervenuta la provvida azione del Governo fascista — questo ricordo è per noi doveroso — agevolando con ogni possibile larghezza la demolizione delle navi, la cui vetustà rappresentava, il più spesso, una offesa all'igiene e una illecita concorrenza mercantile. E sono sopraggiunti i provvedimenti previdenziali di urgenza, che sono ora presentati alla vostra approvazione per la conversione in legge, ed altro, pure deliberato dal Consiglio dei Ministri, seguirà ai due decreti-legge in esame

ad opportuna coordinazione e più adeguata applicazione delle nuove norme.

Ne risulta un complesso armonico di provvidenze, che la Confederazione nostra sente il dovere di mettere in evidenza per mio mezzo in segno di gratitudine verso il Governo fascista e l'onorevole Ministro Ciano che le ha elaborate, con l'assistenza concorde delle due Confederazioni del mare. Esempio anche questo di cosciente comprensione, che conferma l'importanza dell'igiene sociale per la formazione della coscienza corporativa.

Traccio brevemente le linee direttive dei nuovi provvedimenti, senza entrare nelle particolari statuizioni che, pure essendo di non trascurabile interesse per la Gente di mare, non possono trovare opportuna esposizione nel momento attuale del lavoro parlamentare.

Il decreto-legge del 2 settembre ultimo scorso, n. 1594, il primo segnato all'ordine del giorno, modifica notevolmente, a più largo favore dei marittimi, anche le norme più recenti che regolano il trattamento di assicurazione della Cassa invalidi della marina mercantile, la quale, molto opportunamente, stante le molte benefiche innovazioni portate dal Regime in questa forma di previdenza, porterà, d'ora innanzi, la indicazione di «Cassa nazionale fascista di previdenza della Gente di mare». E la nuova etichetta costituisce anche, a mio avviso — voglio proprio sperarlo — la promessa di una più larga attività futura dell'istituto, secondo le aspirazioni della Confederazione marinara.

Come dicevo, già la legge del 9 aprile 1931, n. 436, della quale io ebbi l'onore di riferire alla Camera, riformando la attività funzionale della Cassa invalidi, aveva migliorato di molto il trattamento di previdenza per i marittimi meno anziani e per quelli già pensionati.

I più giovani marittimi, quelli, cioè, che hanno iniziato il servizio di navigazione dopo il 1º gennaio 1920, avranno il beneficio di un trattamento di pensione superiore persino del 45 per cento a quello assegnato dalla legge precedente. Meritato premio alla gioventù marinara che, con i più larghi contributi di assicurazione, ha consentito finora il miglioramento notevole della pensione a favore degli anziani. E i pensionati, circa 21.000, già godono l'aumento del 20 per cento autorizzato con la citata legge del 1931.

Adunque, se in questo campo persiste qualche incomposta aspirazione, noi non possiamo incoraggiarla nelle condizioni attuali, perchè la Cassa di previdenza non può, non

deve affrontare alee che ne compromettano la vitalità.

Non può dirsi lo stesso invece delle doglianze di taluni gruppi di marittimi, la cui particolare situazione, che comprende alcuni anni di navigazione anteriore ed altri di navigazione posteriore al 1920, è sfuggita alle norme di migliore trattamento suaccennate, tanto che, non di rado, gli interessati, in circostanze speciali, ne risultano danneggiati, più o meno sensibilmente.

L'applicazione della legge del 1931 andava mettendo in evidenza questi casi di sperequazione, che, nel campo della previdenza, meritano sempre benevola attenzione. È intervenuto perciò sollecito il Governo fascista con un decreto, la cui urgenza si palesava ogni dì più. Il nuovo decreto ammette a favore di questi marittimi il diritto di opzione fra il trattamento di pensione disposto dalla legge del 1931 e quello delle norme precedenti, aumentato anch'esso del 20 per cento, come era stato concesso ai già pensionati.

Tenuto conto inoltre delle difficoltà che la crisi persistente ha determinato nell'impiego a bordo dei marittimi, costretti, come ora sono non di rado, a navigare in condizioni di inferiorità rispetto al loro grado e alla loro funzione, si è disposto che la liquidazione della pensione, anzi che riferirsi all'ultimo periodo di navigazione, sia fatta sulla media delle competenze più alte e della conseguente più alta contribuzione versata per un triennio durante la carriera di bordo.

Si è anche riconosciuto, con espressa disposizione, ai fini della liquidazione, il principio vigente per le pensioni statali dell'*annus inceptus pro completo habetur*, dando efficacia annuale al periodo di sei mesi e un giorno di servizio; altro beneficio considerevole che gioverà e farà tacere molte lamentazioni. Tralascio le altre disposizioni, pur vantaggiose, dello stesso decreto-legge per non abusare della vostra benevola attenzione. Ma è pure doveroso ricordare, in omaggio alla sollecitudine del Governo, le norme adottate per altre categorie di lavoratori del mare.

Così l'assicurazione dei piloti, rimasta inapplicata non ostante la espressa disposizione del Regio decreto-legge 1919, n. 1956, per effetto del regolamento speciale di previdenza vigente per questa categoria, viene ora ripresa con opportune norme obbligatorie, limitandola a coloro che sono entrati in servizio dopo il 1º gennaio 1930 e con facoltà di riscatto del periodo anteriore per quelli che vi abbiano interesse. La pensione

della Cassa resta inoltre indipendente dal trattamento di previdenza derivante dal regolamento generale di pilotaggio, e viene assicurata una pensione più favorevole a favore delle vedove e degli orfani.

Particolari norme di favore sono anche adottate a vantaggio del personale di prima categoria navigante sui velieri e sui battelli da pesca azionati da motore meccanico.

Una doverosa riparazione viene pure disposta, con facoltà di riscatto, a favore degli ufficiali dello Stato Maggiore delle navi-scuola. Non meno benefica riuscirà la riapertura dei termini a favore della Gente di mare della Venezia Giulia allo scopo di far valere i periodi di navigazione compiuti allo scoperto di assicurazione.

Come vedete, sono molte le innovazioni e tutte benefiche, che il decreto-legge in esame porta all'attuale ordinamento. E la nostra Confederazione, sempre misurata nelle sue richieste, ne è ben soddisfatta. Non avrebbe potuto, difatti, dimandare di più nel momento attuale di crisi e senza compromettere l'equilibrio tecnico finanziario dell'assicurazione, finora tenuto mercè la accurata e rigida amministrazione, che dal 1919 ad oggi ha consentito ben quattro successivi miglioramenti nel trattamento di previdenza.

Considerazione questa che deve valere anche per il trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende marittime sovvenzionate, quale è previsto dall'altro decreto-legge all'ordine del giorno, in data 19 ottobre 1933, n. 1595.

Dell'argomento mi sono io pure occupato altra volta, in questa sede, mettendo in evidenza le ragioni di doglianze e di appassionate discussioni, che si appoggiavano sugli interessi difformi che vi erano collegati, a causa specialmente dell'ordinamento, fino ad allora vigente, della duplice forma di assicurazione, a capitale alienato e a capitale riservato, che era consentita ed importava, di per sè stessa, pentimenti tardivi e conseguenti lamentazioni.

Il nuovo ordinamento, sulla base degli accordi delle Confederazioni con l'istituto assicuratore, non ammette la possibilità di scelta fra le due forme assicurative e abbandona, opportunamente, il sistema dei conti individuali, che, se rappresenta una forma utile di previdenza per limitate categorie professionali, non sembra tuttavia confacente alle nuove necessità sociali, nè ai doveri che incombono verso la famiglia, là dove può invece trovare utile applicazione un sistema basato sul principio della mutualità. E,

molto opportunamente, distingue pure il trattamento riservato al personale amministrativo, da quello del personale di Stato Maggiore navigante, che ha diritti e doveri suoi particolari, quali possono meglio trovare esplicazione nelle norme attualmente in vigore per gli altri marittimi.

Così, mentre per il personale amministrativo la misura della pensione è graduata in relazione agli anni di assicurazione ed allo stipendio annuo medio dell'ultimo triennio, per il personale navigante il diritto a pensione sorge quando ricorrano le condizioni stabilite dalle leggi sulla Cassa invalidi della marina mercantile, e la pensione proveniente dalla Cassa delle aziende marittime sovvenzionate, viene considerata come integrativa della pensione da liquidarsi secondo le norme della Cassa invalidi. Inoltre il trattamento di pensione per le due categorie viene concesso per invalidità, per vecchiaia e in caso di morte, a favore della vedova e degli orfani minorenni, che, per gli amministrativi, erano considerati soltanto per la concessione di una indennità.

Speciali disposizioni di favore prevedono pure, tanto per gli amministrativi quanto per i naviganti, la eventualità della cessazione dell'impiego senza diritto a pensione, nonché il passaggio possibile dall'una all'altra categoria.

Tralascio, per brevità, di occuparmi di queste ed altre norme, non meno accette alla nostra Confederazione e a quella armatoriale, solo ricordando che il nuovo ordinamento, mentre rispetta i diritti quesiti, segna un progresso notevole anche in questo campo della previdenza marinara.

E vengo al terzo decreto, in corso di pubblicazione, che, pur non essendo indicato nell'ordine del giorno, segna per i marittimi un'altra doverosa constatazione della benevolenza del Governo fascista.

L'ammissione al lavoro di bordo, il riconoscimento delle cause di non idoneità e del conseguente diritto di quiescenza turbavano pure assai gravemente l'ambiente del lavoro marittimo. Si può dire che ogni passo della laboriosa e difficile attività del navigante era inceppato da visite sanitarie che gli organi competenti — Cassa ammalati, Sindacati infortuni, armatori, Cassa invalidi — avevano il diritto di praticare, poco curandosi del responso delle visite precedenti. I contrasti maggiori si verificavano fra i Sindacati infortuni, che hanno ora assorbito il servizio della assicurazione malattia e la Cassa invalidi. E la intransigenza dei rispettivi organi

condannava non di rado i marittimi a restare senza imbarco e senza previdenza; una situazione penosa che, nella crisi attuale, si inaspri a discapito della sollecitudine che il Governo fascista ha sempre dimostrato per i lavoratori.

Il nuovo provvedimento vi ripara con l'accordo delle due Confederazioni, che per volontà dell'onorevole Ministro hanno cooperato, con la benemerita Direzione generale della marina mercantile, alla elaborazione delle norme adottate.

Lo stesso Ministro ha voluto portare il contributo della sua alta esperienza alla conclusione del lavoro.

Norme bene adeguate a giudizio dei tecnici rappresentanti le diverse Amministrazioni interessate — Marina mercantile, Sanità pubblica, Sindacati assicurazioni, Cassa invalidi e Ministero delle corporazioni — stabiliscono i requisiti fisici e psichici necessari per la iscrizione e la reinscrizione nelle matricole della Gente di mare di prima categoria e determinano le malattie e le imperfezioni fisiche che possono fare dispensare dai servizi di navigazione, tenuto conto della età e delle funzioni esplicate a bordo. E devono valere sia agli effetti della continuazione nel servizio attivo, sia a quelli del conseguimento delle previdenze di invalidità e vecchiaia. Un opportuno criterio di tolleranza si è pure adottato per regolare l'accertamento della idoneità fisica dei marittimi invalidi di guerra ai fini della legge speciale.

L'esperienza potrà suggerire le eventuali modificazioni ed aggiunte agli elenchi suindicati; ma, intanto, la norma adottata varrà a fare cessare, o almeno a mitigare le controversie e le diffomità che nei giudizi medici contrastanti trovano così frequenti occasioni.

A tale fine servirà pure il giudizio collegiale che lo stesso decreto deferisce ad una commissione medica, che viene costituita, per i casi controversi, presso ciascuna Direzione marittima, sotto la presidenza del Medico di porto e con la rappresentanza dei Sindacati infortuni e della Cassa invalidi.

Altra Commissione centrale nella quale sono rappresentate le due Confederazioni marinare, quella degli armatori e quella dei naviganti, deciderà definitivamente nei casi di appello.

Come vedete, parlando della previdenza marinara, io non avrei potuto tacere di questo provvedimento che, eliminando contrasti e interferenze, gioverà indubbiamente alla serenità dell'ambiente del lavoro marinaro, ora più che mai necessaria.

Ed ho finito rinnovando al Governo i sensi di gratitudine della Gente di mare.

Potrei anche dire all'onorevole Ministro: «*Ave, morituri te salutant*». Ma noi continueremo a lavorare, ovunque, con fedeltà ed onore a servizio del Regime, guidati sempre dal ricordo indimenticabile, altamente onorifico, della nostra origine dal plebiscito fascista. (*Approvazioni*).

Ed io parlo a nome della Gente di mare che vive e vivrà sempre per il bene e il decoro del nostro magnifico Paese, portando oltre mare la bandiera dell'Italia fascista, fidente nel Regime corporativo, e nel patrocinio autorevole ed affettuoso di Costanzo Ciano, che dalla vita del mare ha tratto, non solo i maggiori titoli di onore, ma anche la coscienza marinara, a sicuro presidio dei benemeriti lavoratori del mare. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome dell'Onorevole Capo del Governo, mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1º marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933. (1984)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione delle tariffe doganali e dei trattati di commercio.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. (*Stampato* n. 1957-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, relativo al trattamento di riposo al personale delle aziende marittime sovvenzionate ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica. (*Stampato* n. 1958-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime. (*Stampato* n. 1965-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella Capitale di un Ufficio Internazionale del vino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approva-

zione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella Capitale di un Ufficio Internazionale del vino. (*Stampato* n. 1969-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato esecuzione all'Accordo internazionale firmato a Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella Capitale di un Ufficio Internazionale del vino ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. (*Stampato* n. 1940-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non vi sono oratori iscritti.

Onorevole relatore, ella intende parlare?

ARCANGELI, *relatore*. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il mio non sarà che un commento rapidissimo alla relazione del Camerata Arcangeli, che ringrazio perchè si è voluto, anche quest'anno, sobbarcare a questa fatica; un commento rapidissimo, ma necessario, perchè un lettore frettoloso — saranno pochi in questa Camera i lettori frettolosi — potrebbe immaginare che, per taluni aspetti dell'attività del Ministero, questo sia rimasto sulle posizioni del 1932.

In materia di personale, si legge nella relazione: « Che essendo intendimento del Guardasigilli di procedere al riordinamento

delle norme sull'ordinamento giudiziario, concernente il sistema delle promozioni, furono sospesi, fino a nuova disposizione i concorsi ».

Ora, a pagina 6, il relatore ha ricordato che dopo questa sospensione è venuto un provvedimento votato da questa Camera e precisamente la legge 5 giugno 1933, che riguardava le norme per le promozioni nella magistratura; non solo, ma queste promozioni sono avvenute, cioè sono stati banditi due concorsi per la Cassazione, e cioè tanto quello speciale per 23 posti destinati ai magistrati, già dichiarati promovibili in seguito a scrutinio, come quello generale per 14 posti, ed ambedue i concorsi sono stati espletati.

Il concorso per la promozione dei giudici a Consiglieri di appello è stato pure espletato e sono stati promossi 88 giudici al grado di Consigliere d'appello: di questi, 22 promossi con precedenza per benemerienze nazionali o militari. Analogamente, per quanto riguarda gli uditori di tribunale, i 53 posti, per i quali sarebbe stato bandito il concorso, secondo quanto si legge a pagina 3 della relazione, sono ormai coperti.

Anche per quanto si riferisce alle Cancellerie e al riordinamento delle tabelle e delle piante organiche, il provvedimento non solo è stato preso, ma è stato approvato e dalla Camera e dal Senato, in quella legge che riguarda le modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e delle piante organiche del personale giudiziario.

Cosicché, in questa materia del personale, sia per quanto riguarda la magistratura, sia per quanto riguarda le cancellerie, il lavoro procede ormai in via del tutto regolare. Le promozioni si vanno compiendo secondo le norme della legge 5 giugno 1933 e non si avranno più quegli arresti, che si son dovuti attuare nell'anno 1932, per riportare ordine in questa materia.

Per quanto riguarda la legislazione, desidero dare alla Camera due notizie che potranno interessare. I lavori per la riforma del Codice di procedura civile sono ormai avanzati e il libro primo, che comprende tutta la procedura di cognizione, è ormai vicino al suo termine, cosicché una prima redazione, probabilmente già in bozze, la potremo avere verso la fine del prossimo mese.

Il secondo libro — procedura di esecuzione — presenta minori difficoltà, perchè il lavoro preparato dalla Commissione del 1926 è già un lavoro che per molta parte può essere accettato. Si tratta, quindi, semplicemente di portare dei ritocchi al progetto del 1926;

e lo stesso si può dire per la parte che riguarda le procedure speciali.

Aggiungerò, come seconda notizia, che gli studi preliminari per la riforma del titolo relativo alle società commerciali sono pure compiuti. Sicchè io spero che entro il prossimo anno si possa addivenire alla riforma di questa materia, dato che ormai dobbiamo rinunciare ad aspettare che finisca la crisi per attuare la riforma delle società commerciali, come si era potuto pensare qualche anno fa.

Nel campo degli istituti di prevenzione e di pena desidero aggiungere alle notizie del relatore alcune idee su quelle che sono state le finalità mie in questa materia.

Anzitutto mi sono preoccupato di organizzare istituti che rendano più efficace la prevenzione della delinquenza minorile.

In secondo luogo mi sono adoperato per sviluppare i mezzi di riadattamento nelle carceri.

In terzo luogo ho studiato i mezzi per intensificare l'assistenza dopo la liberazione.

Per quanto riguarda la delinquenza minorile ho cercato di fare in modo che tutti i procedimenti contro i minori si abbiano a svolgere dinanzi ai tribunali per minorenni.

È un problema complesso, dato che esiste un tribunale di minorenni ormai in ogni sede di Corte d'Appello, e bisogna quindi trasferire dinanzi a questo tribunale minorile coloro che dovrebbero essere giudicati in altri centri del distretto.

È un problema di spesa, che potrà per altro facilmente essere risolto e si otterrà così che i minorenni vengano giudicati da magistrati specializzati e preparati a questa delicatissima funzione.

Un secondo punto merita di essere considerato, ed è l'opportunità che a giudice di sorveglianza del minore sia sempre scelto un magistrato che faccia parte del tribunale minorile, cosicchè egli abbia modo di seguire il minore condannato.

In terzo luogo ho cercato di addivenire ad una migliore organizzazione di quegli istituti che tendono alla rieducazione di questi minorenni, i quali spesse volte vengono invece collocati in stabilimenti normali di pena, sia pure in sezioni speciali, ma dove in molte occasioni vengono a contatto con altri detenuti.

Il tipo di questi istituti, che si è potuto attuare in Roma, grazie agli accordi ai quali siamo addivenuti con l'Opera Maternità e Infanzia, che tengo a ringraziare pubblicamente, sarà costituito da un tribunale di minorenni con una sezione di riformatorio

per corrigendi, con un riformatorio giudiziario e con un carcere per minorenni, tutti istituti vigilati dagli stessi magistrati e dagli stessi direttori, anche con risparmio di spesa e col vantaggio dell'unità di indirizzo.

Accanto a queste istituzioni, che chiameremo «centro di rieducazione per i minorenni», sorgerà un centro di osservazione per minorenni, perchè è opportuno vedere di intensificare gli studi circa le cause della delinquenza minorile. A questo scopo ho pure istituito una scheda speciale che segue i minorenni, che vengono comunque denunciati o implicati in processi, allo scopo di stabilire le cause ambientali, psicologiche o patologiche di questa forma di delinquenza.

Per quanto riguarda il secondo punto, e cioè i mezzi di riadattamento e di rieducazione nell'interno degli stabilimenti di pena, ricorderò che le scuole, che erano su per giù una ventina, sono oggi 177. E desidero qui porgere un ringraziamento agli insegnanti che, senza nessun compenso, esercitano la loro funzione in queste scuole delle case di pena, scuole che danno ottimi risultati, come è dimostrato dal fatto che le autorità didattiche che assistono agli esami hanno sempre tratto motivo di larga soddisfazione dai risultati di queste istituzioni.

Analogamente e parallelamente è stato intensificato il lavoro nelle carceri.

Come è già detto nella relazione, dei detenuti in espiazione di pena, soltanto il 4 per cento è ancora disoccupato.

La proporzione è maggiore per quanto riguarda i detenuti in attesa di giudizio, ma qui è più difficile, trattandosi di elemento mobile, organizzare un lavoro carcerario.

Largo sviluppo è stato dato e sarà dato alle colonie agricole, inquantochè io ritengo che la forma di lavoro all'aperto sia la più educativa.

Alcune delle nostre colonie agricole saranno ora cedute all'Ente ferrarese per la colonizzazione interna e precisamente le colonie di Castiadas, Isili e Cuguttu; con ciò si dimostra che il lavoro carcerario adempie anche alla funzione di preparare il terreno bonificato per le famiglie agricole che poi si trasferiranno in quelle stesse terre. Naturalmente le colonie penali si trasferiranno in altre sedi e continueranno colà il loro lavoro di primo dissodamento del terreno.

Onorevoli Camerati! Nella relazione del camerata Arcangeli, si dice, verso la fine, che l'amministrazione della giustizia si svolge regolarmente, nonostante le penose strettoie del bilancio.

Senza dubbio occorrerebbe, specialmente per la attuazione della riforma penitenziaria fascista, una maggiore larghezza di mezzi; ma oggi non è assolutamente possibile chiedere alla Finanza nuovi sacrifici.

Tuttavia questa strettoia di mezzi impone una maggiore cura di ogni particolare dell'amministrazione ed uno studio di vari accorgimenti allo scopo di utilizzare, nel miglior modo, i fondi disponibili.

Tengo a dichiarare che i miei funzionari dell'Amministrazione centrale sono diventati maestri nello studio di questi accorgimenti, e voglio anche quest'anno fare loro un vivissimo elogio; ma posso pure assicurare la Camera che, malgrado queste limitazioni, l'Amministrazione della Giustizia continua a funzionare nel modo più regolare, grazie allo zelo, all'abnegazione e all'intelligenza dei miei funzionari i quali, in grandissima parte, rispondono volentieri alle mie esortazioni, perchè essi hanno ormai sentito che, in clima fascista, il termine alla propria attività non è più il proprio dovere, ma sta al di là del proprio dovere. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intendranno approvati con la semplice lettura.

GIANTURCO, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Tabella A. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 3,800,000.

Capitolo 2. Spese per le biblioteche, lire 12 mila.

Capitolo 3. Manutenzione di locali, lire 55 mila.

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 80,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 95,000.

Capitolo 7. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commis-

sioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero — Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari, lire 270,000.

Capitolo 8. Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria, lire 55,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, lire 260,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 46,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.

Capitolo 12. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 5,500.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 90,000.

Capitolo 14. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 16. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*), lire 63,800,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 18. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*), lire 111,200,000.

Capitolo 19. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 80,800,000.

Capitolo 20. Uscieri giudiziari — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 7,100,000.

Capitolo 21. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex-regime — Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di

cancelleria e segreteria — Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro, a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, lire 2,400,000.

Capitolo 22. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico (*Spese fisse*), lire 1,772,000.

Capitolo 23. Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 30,000.

Capitolo 24. Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti, lire 170,000.

Capitolo 25. Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara — Acquisto dei mobili degli uffici medesimi nei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, lire 10,000.

Capitolo 26. Compensi ai componenti il Tribunale superiore delle acque, lire 26,400.

Capitolo 27. Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 28. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 100,000.

Capitolo 29. Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi, lire 40,000.

Spese di giustizia. — Capitolo 30. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari — Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articolo 1, 119 e 139, comma 4º del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,300,000.

Capitolo 31. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 3 lettera B e articolo 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e articolo 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500,000.

Capitolo 32. Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testi-

moni, custodi, ecc. — e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex-regime, degli atti in materia civile. (*Spesa obbligatoria*), lire 18,900,000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 33. Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 34. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex-regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica — (Indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero), lire 15,000.

Capitolo 35. Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di iscrizione negli albi e di procedimenti penali (Regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297), lire 25,000.

Capitolo 36. Spese per i servizi relativi agli Amministratori giudiziari ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595. (Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria), *per memoria*.

Capitolo 37. Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria*.

Capitolo 38. Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti (articolo 31 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria*.

Capitolo 39. Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (legge 25 marzo 1926, n. 653 e Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1853), lire 200,000.

Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. — Capitolo 40. Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 11,200,000.

Capitolo 41. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; e premi di economia e

rendimento al personale salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, lire 76,300,000.

Capitolo 42. Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli — Concorsi alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi, lire 1,700,000.

Capitolo 43. Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari, lire 72,000,000.

Capitolo 44. Mantenimento e trasporto dei corrigendi ricoverati nei riformatori governativi, ai sensi del Regio decreto 14 luglio 1907, n. 606; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per i riformatori stessi — Rette a istituti privati che ricoverano corrigendi a spese dello Stato, lire 8,000,000.

Capitolo 45. Servizio delle industrie carcerarie, lire 19,000,000.

Capitolo 46. Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, lire 2,000,000.

Capitolo 47. Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*), lire 250,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 48. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articolo 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*), lire 40,000.

Capitolo 49. Retribuzione al personale avventizio, lire 35,000.

Capitolo 50. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (*Spese fisse*), lire 15,000.

Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. — Capitolo 51. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggre-

gato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena, lire 1,000,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 4,974,000.

Debito vitalizio, lire 64,000,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 203,648,400.

Spese di giustizia, lire 22,700,000.

Spese per servizi speciali, lire 240,000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 190,450,000.

Totale della categoria I. Parte ordinaria, lire 486,012,400.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 90,000.

Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, lire 1,000,000.

Totale della categoria I. Parte straordinaria, lire 1,090,000.

Totale categoria I (ordinaria e straordinaria), lire 487,102,400.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie), lire 487,102,400.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo agli stati di previsione della entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno.

GIANTURCO, *Segretario*, legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Parte prima. *Entrata*. — Gestione degli Archivi. — *Entrate effettive*. — *Entrate ordinarie*. — Capitolo 1. Contributo dello Stato per le spese di esercizio, per memoria.

Capitolo 2. Prelevamenti dai sopravanzi, lire 1,015,453.

Totale delle entrate finanziarie, lire 1,015,453.

Capitolo 3. Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 1,500,000.

Capitolo 4. Proventi ordinari degli archivi — Diritti a tasse di archivio, lire 6,000,000.

Capitolo 5. Entrate e recuperi diversi: a) ritenute in conto entrata fondo sopravanzi, lire 263,000.

b) Recuperi di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 7,000.

c) Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia, lire 60,000.

d) Entrate e recuperi ordinari diversi, lire 70,000.

Totale delle entrate patrimoniali, dei proventi e delle entrate ordinarie diverse, lire 7,900,000.

Entrate straordinarie. — Capitolo 6. Proventi straordinari:

- a) Onorari prescritti, lire 70,000.
- b) Entrate straordinarie diverse, lire 17,000.

Totale delle entrate straordinarie, lire 87,000.

Gestioni speciali. — *Partite che si compensano nelle spese.* — Capitolo 7. Entrate di pertinenza dello Stato:

- a) Ritenute per l'Opera di previdenza, *per memoria.*
- b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 600,000.
- c) Imposta complementare sul reddito, lire 30,000.
- d) Ritenuta per fondo di garanzia, lire 5,000.
- e) Ritenuta per tasse di bollo, lire 5,000.
- f) Altre ritenute, *per memoria.*

Capitolo 8. Entrate pertinenti a terzi:

- a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi, lire 300,000.
- b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 65,000.
- c) Contributo alle spese di concorso per le nomine a notaio (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria.*

Capitolo 9. Entrate di pertinenza di diversi lire 430,000.

Totale delle gestioni speciali, 1,435,000 lire.

PRESIDENTE. *Riassunto dell'entrata.* — Gestione degli archivi (Entrate effettive): Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dai sopravanzi, lire 1,015,453.

Altre entrate ordinarie, lire 7,900,000.

Totale entrate ordinarie, lire 8,915,453.

Entrate straordinarie: Proventi straordinari, lire 87,000.

Gestioni speciali: Partite che si compensano nelle spese, lire 1,435,000.

Totale generale delle entrate, 10,437,453 lire.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

GIANTURCO, *Segretario*, legge:

Tabella C. — Parte seconda. *Spesa.* — Gestione degli archivi. — *Spese effettive.* — *Spese ordinarie.* — Capitolo 1. Spese patrimoniali:

- a) locali e mobili, lire 275,000.
- b) Imposte e tasse, lire 45,000.
- c) Oneri patrimoniali, lire 4,500.
- d) Investimenti di capitali, *per memoria.*

Capitolo 2. Spese di amministrazione:

- a) Personale — Stipendi e salari, lire 4,197,653.
- b) Personale — Assegni di carattere continuativo, lire 1,240,000.
- c) Personale — Pensioni, lire 900,000.
- d) Personale — Indennità per una sola volta invece di pensione, lire 100,000.
- e) Locali in affitto, lire 825,000.
- f) Spese di ufficio, lire 250,000.

Capitolo 3. Concorsi e rimborsi allo Stato, lire 120,300.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

- a) Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.
- b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati, lire 30,000.
- c) Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale, lire 70,000.
- d) Ispezioni agli Archivi da parte degli Ispettori del Ministero, lire 7,000.
- e) Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato, lire 35,000.
- f) Contributi di assicurazione obbligatoria, lire 25,000.
- g) Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili, lire 10,000.
- h) Spese casuali, lire 10,000.
- i) Anticipazione di quote di stipendio cedute, lire 60,000.
- l) Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti; spese di liti e contrattuali, ed altre varie), lire 53,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi, lire 35,000.

Capitolo 6. Fondo per le spese impreviste, lire 150,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 8,692,453.

Spese straordinarie. — Capitolo 7. Spese per il personale e diverse:

- a) Personale straordinario, *per memoria*.
- b) Indennità temporanea mensile, lire 100,000.
- c) Supplenze, missioni e tramutamenti, lire 90,000.
- d) Sussidi, lire 20,000.
- e) Spese straordinarie diverse (traslocchi di archivi, ecc.), lire 100,000.

Totale delle spese straordinarie, lire 310 mila.

Gestioni speciali. — *Partite che si compensano nelle entrate.* — Capitolo 8. Somme dovute allo Stato:

- a) Della ritenuta per l'Opera di previdenza, *per memoria*.
- b) Della imposta di ricchezza mobile, lire 600,000.
- c) Dell'imposta complementare sul reddito, lire 30,000.
- d) Delle ritenute per il Fondo di garanzia, lire 5,000.
- e) Della ritenuta per tassa di bollo, lire 5,000.
- f) Delle altre ritenute, *per memoria*.

Capitolo 9. Somme dovute a terzi:

- a) Per onorari a notari cessati o ai loro eredi, lire 300,000.
- b) Per quote di stipendio cedute ad aziende private, sequestrate o pignorate, lire 65,000.
- c) Spese di concorso per nomine a notaro (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

Capitolo 10. Somme dovute a diversi, lire 430,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1 milione 435,000.

PRESIDENTE. *Riassunto della spesa.* — Gestione degli archivi (*Spese effettive*):

- Spese ordinarie, lire 8,692,453.
- Spese straordinarie, lire 310,000.

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nelle entrate, lire 1,435,000.

Totale generale delle spese, lire 10,437,453.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Riepilogo. — Entrate, lire 10,437,453. Spese, lire 10,437,453.

Differenza, *nulla*.

Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo generale del

Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario 1934-35.

GIANTURCO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata del fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. — Tabella D. — *Entrata.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Gestione fondo profitti.* — Capitolo 1. Interessi sui fondi in deposito, lire 22,000.

Capitolo 2. Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo, lire 6,000.

Capitolo 3. Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti, lire 23,000.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 4. Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe, lire 450,000.

Capitolo 5. Indennità cavallo agli agenti montati, lire 4,000.

Capitolo 6. Ricavo vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti di massa e per rifusione dell'Erario, lire 10,000.

Capitolo 7. Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio, lire 4,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Gestione fondo profitti.* — Capitolo 8. Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo profitti, lire 6,000.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 9. Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo massa generale del Corpo, lire 5,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Estinzione di prestiti da parte degli agenti, lire 500,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Gestione Fondo profitti*, lire 51,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 468,000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 519,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Gestione Fondo profitti*, lire 6,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 5,000.

Totale delle entrate straordinarie, lire 11,000.

Categoria II. *Movimento dei capitali.* — Estinzione di prestiti da parte degli agenti, lire 500,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. *Entrate effettive* (parte ordinaria e straordinaria), lire 530,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 500,000.

Totale generale delle entrate, lire 1,030,000.
Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

GIANTURCO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia delle carceri. — Tabella E. — Spesa. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Gestione Fondo profitti.* — Capitolo 1. Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti, lire 39,500.

Capitolo 2. Sussidi e borse di studi a figli di agenti, lire 6,500.

Capitolo 3. Saldo di crediti inesigibili di massa e mensa, lire 500.

Capitolo 4. Spese generali d'amministrazione, lire 1,300.

Capitolo 5. Spese casuali, lire 1,000.

Capitolo 6. Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del Fondo profitti, lire 1,200.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 7. Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature, lire 280,000.

Capitolo 8. Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti, lire 150,000.

Capitolo 9. Prelevamenti sul credito di massa, autorizzati a favore di agenti, lire 20,000.

Capitolo 10. Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale, lire 3,000.

Capitolo 11. Acquisto di libretti individuali di conto, lire 500.

Capitolo 12. Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestimenti di agenti cessati dal servizio, lire 12,000.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 3,500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Gestione Fondo profitti.* — Capitolo 14. Erogazioni straordinarie diverse sul Fondo profitti, lire 6,000.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 15. Occorrenze straordinarie diverse nella gestione della massa generale del Corpo, lire 5,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 16. Concessione di prestiti agli agenti di custodia, lire 500,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Gestione fondo profitti*, lire 50,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 469,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 519,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Gestione Fondo profitti*, lire 6,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 5,000.

Totale delle spese straordinarie, lire 11,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Concessione di prestiti agli agenti di custodia, lire 500,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria), lire 530,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 500,000.

Totale generale delle spese, lire 1,030,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Riepilogo. — Entrate, lire 1,030,000.

Spese, lire 1,030,000.

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende.

GIANTURCO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Parte I. *Entrata.* — Titolo I. *Entrate effettive.* — Categoria I. *Entrate ordinarie.* — Capitolo 1. Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione, lire 300,000.

Capitolo 2. Versamenti per grazia Sovrana, lire 245,000.

Capitolo 3. Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse, lire 40,000.

Capitolo 4. Fondi dei detenuti evasi o defunti, lire 15,000.

Capitolo 5. Ricavo dalle vendite dei corpi di reato, lire 350,000.

Capitolo 6. Cauzioni incamerate, lire 30 mila.

Capitolo 7. Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, lire 25,000.

Totale entrate ordinarie, lire 1,005,000.

Categoria II. *Entrate straordinarie.* — Capitolo 8. Entrate straordinarie diverse, lire 15 mila.

Totale entrate straordinarie, lire 15,000.

Categoria III. *Partite che si compensano con la spesa.* — Capitolo 9. Somme in deposito provvisorio, lire 480,000.

Riassunto dell'entrata. — Entrate ordinarie, lire 1,005,000.

Entrate straordinarie, lire 15,000.

Partite che si compensano nella spesa, lire 480,000.

PRESIDENTE. Totale generale delle entrate, lire 1,500,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

GIANTURCO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Parte II. *Spesa.* — Titolo I. *Spese effettive.* — Categoria I. *Spese straordinarie.* — Capitolo 1. Assegnazioni ai Consigli di patronato, lire 950,000.

Capitolo 2. Spese per la pubblicazione di sentenze, lire 25,000.

Capitolo 3. Spese di ufficio, stampati e cancelleria, lire 2,000.

Capitolo 4. Spese casuali, lire 500.

Capitolo 5. Fondo di riserva per spese impreviste, lire 42,500.

Totale spese ordinarie, lire 1,020,000.

Categoria II. *Spese straordinarie.* — Capitolo 6. Spese straordinarie diverse, *per memoria.*

Categoria III. *Spese che si compensano nell'entrata.* — Capitolo 7. Testituzione e incameramento di depositi, lire 480,000.

Riassunto della spesa. — Spese ordinarie, lire 1,020,000.

Spese straordinarie, *per memoria.*

Partite che si compensano nell'Entrata, lire 480,000.

PRESIDENTE. Totale generale della spesa, lire 1,500,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

ART. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1934-1935 il contributo dello Stato nella spesa

degli Archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629 e 26 febbraio 1920, n. 233.

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

(È approvato).

ART. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D e E).

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
BUTTAFOCHI

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su nove dei disegni di legge già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1940)

Modificazione alla legge organica della Eritrea e della Somalia. (1860)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi ». (1914)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore. (1917)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli. (1926)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente

nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (1927)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi. (1930)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente l'esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di olii minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli. (1931)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio. (1932)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sugli altri nove disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli. (1933)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea. (1936)

Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso. (1952)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda Autonoma della stazione di cura. (1953)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile. (1956)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. (1957)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica. (1958)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime. (1965)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924, per la creazione in quella Capitale di un Ufficio internazionale del vino. (1969)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1940)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	282
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia. (1860)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	280
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei consumi ». (1914)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	280
Voti contrari	2

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore. (1917)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	281
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli. (1926)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	280
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (1927)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	282
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi. (1930)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	281
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente l'esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di olii minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli. (1931)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	279
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio. (1932)

Presenti e votanti.	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	279
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissonne — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bascone — Basile — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Capialdi — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Di Belsito — Di Giacomo — Di Miraffiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Gericca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Manganelli — Marchi — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Misciattelli — Molinari — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarini.

Natoli.

Oggianu — Olivetti — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaelli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Solmi — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Valery — Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verga — Vergani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Giuriati Domenico.

Leale.

Pirrone.

Sirca.

Verdi.

Sono ammalati:

Bennati — Biancardi — Bifani.

Cardella — Cingolani.

Fusco.

Mantovani — Maraviglia.

Orsolini Cencelli.

Tredici.

Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri — Arnoni — Ascenzi.

Bartolomei — Bombrini.

Calvetti — Ceserani — Ciardi — Ciarlantini.

Diaz — Donzelli.

Josa.

Marcucci — Mariotti — Mendini — Miori.

Olmo.

Palermo.

Rocca Ladislao.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli: (1933)

Presenti e votanti. 275

Maggioranza 138

Voti favorevoli 275

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea: (1936)

Presenti e votanti. 275

Maggioranza 138

Voti favorevoli 275

Voti contrari —

(La Camera approva).

Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturmo, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso: (1952)

Presenti e votanti. 275

Maggioranza 138

Voti favorevoli 275

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Gradó e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda Autonoma della Stazione di cura: (1953)

Presenti e votanti	275
Maggioranza	138
Voti favorevoli	275
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile: (1956)

Presenti e votanti	275
Maggioranza	138
Voti favorevoli	275
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati: (1957)

Presenti e votanti	275
Maggioranza	138
Voti favorevoli	275
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica: (1958)

Presenti e votanti	275
Maggioranza	138
Voti favorevoli	275
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime: (1965)

Presenti e votanti	275
Maggioranza	138
Voti favorevoli	275
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino: (1969)

Presenti e votanti	275
Maggioranza	138
Voti favorevoli	275
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissonne — Ascione.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bascone — Basile — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Capialdi — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Croisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Di Belsito — Di Giacomo — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Gericcia — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli

— Locurecio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Manganelli — Marchi — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Misciattelli — Molinari — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarini.

Natoli.

Oggianu — Olivetti — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perina — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaelli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tròilo — Tullio.

Ungaro.

Valery — Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verga — Vergani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Giuriati Domenico.

Leale.

Pirrone.

Sirca.

Verdi.

Sono ammalati:

Bennati — Biancardi — Bifani.

Cardella — Cingolani.

Fusco.

Mantovani — Maraviglia.

Orsolini Cencelli.

Tredici.

Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri — Arnoni — Ascenzi.

Bartolomei — Bombrini.

Calvetti — Ceserani — Ciardi — Ciarlantini.

Diaz — Donzelli.

Josa.

Marcucci — Mariotti — Mendini — Miori.

Olmo.

Palermo.

Rocca Ladislao.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. La prossima seduta avrà luogo mercoledì 3 gennaio p. v. alle ore 16.

La seduta termina alle 17.20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

